

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE** 1
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/411/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie** 14

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 96/43/CE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1996

che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che gli animali vivi e i prodotti di origine animale sono inseriti nell'elenco dell'allegato II del trattato; che tali animali e prodotti di origine animale costituiscono una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE⁽⁴⁾, ha stabilito i principi per la riscossione di un contributo per tali controlli;

considerando che la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽⁵⁾, ha

stabilito segnatamente i requisiti dei controlli veterinari che devono essere effettuati negli Stati membri di provenienza per gli animali vivi e per taluni prodotti di origine animale;

considerando che la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽⁶⁾, e la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽⁷⁾, hanno stabilito, in particolare, i requisiti per i controlli documentali, di identità e fisici che devono essere effettuati sugli animali provenienti dai paesi terzi;

considerando che il finanziamento di tali ispezioni e controlli sanitari è effettuato in modo diverso nei vari Stati membri, in particolare mediante la riscossione di contributi che possono divergere da uno Stato all'altro; che tale divergenza può influenzare le condizioni di concorrenza tra produzioni disciplinate in gran parte da organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, per quanto riguarda gli animali vivi introdotti nella Comunità dai paesi terzi, la riscossione, a carico dell'operatore, di contributi diversi può portare a deviazioni di traffico;

considerando che, per porre rimedio a questa situazione, occorre prevedere norme armonizzate di finanziamento delle ispezioni e dei controlli;

⁽¹⁾ GU n. C 219 del 13. 8. 1993, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 630.

⁽³⁾ GU n. C 34 del 2. 4. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/17/CE (GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 30).

⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

⁽⁶⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE (GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16).

⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).

considerando che le autorità pubbliche sono responsabili dell'esecuzione di tali ispezioni e controlli; che, tuttavia, per assicurare il finanziamento di tali ispezioni e controlli, è opportuno disporre la riscossione di un contributo a carico degli operatori;

considerando che è opportuno adattare le disposizioni delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE a questi principi;

considerando che occorre assicurare il finanziamento delle misure di controllo previste dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾;

considerando che è altresì opportuno procedere ad adattamenti tecnici degli allegati della direttiva 85/73/CEE per tenere conto dell'esperienza acquisita;

considerando che devono ancora essere stabilite le modalità necessarie per garantire il finanziamento dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale diversi dalle carni contemplate nelle direttive 64/433/CEE⁽²⁾, 71/118/CEE⁽³⁾ e 72/462/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, per garantire un efficace funzionamento del regime di controllo dei prodotti della pesca ed evitare distorsioni di concorrenza nel settore, è opportuno definire tali modalità per i prodotti della pesca di cui alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁵⁾;

considerando che le modalità previste tengono conto della specificità dei prodotti della pesca, della natura dei controlli previsti dalla direttiva 91/493/CEE e dell'interesse a stabilire dei contributi comunitari, tenuto conto delle regole di concorrenza;

considerando che questo regime non deve essere applicato ai prodotti della pesca la cui commercializzazione non è disciplinata dalle norme stabilite dalla direttiva 91/493/CEE;

considerando che, per i prodotti di origine animale importati da paesi terzi, occorre stabilire un legame con

la data a decorrere dalla quale dovranno essere conclusi gli accordi di equivalenza in materia di garanzie veterinarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il titolo, gli articoli e gli allegati della direttiva 85/73/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. All'articolo 3, punto ii) della direttiva 90/675/CEE, i termini «previsti dalla direttiva 96/23/CE(*)» sono inseriti dopo i termini «Le spese dei controlli veterinari».

«(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.»

2. Il testo dell'articolo 15 della direttiva 91/496/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo per i controlli veterinari e sanitari all'importazione di animali di cui alla presente direttiva, secondo la direttiva 96/23/CE(*).

(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.»

Articolo 3

Il Consiglio procede, entro il 1° gennaio 1999, ad un riesame della presente direttiva, sulla base di una relazione della Commissione corredata di eventuali proposte.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

- i) alle disposizioni dell'articolo 7 e del capitolo I, punto 1, lettera e) dell'allegato A il 1° luglio 1996;
- ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C il 1° luglio 1997;

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

iii) alle altre modifiche il 1° luglio 1997.

Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1° luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I dell'allegato A.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

ALLEGATO

DIRETTIVA 85/73/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1985

relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE

(modificata e codificata)

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono — secondo le modalità previste nell'allegato A — a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli dei prodotti contemplati in tale allegato, ivi compresi quelli intesi ad assicurare la protezione animale nei mattatoi, secondo i requisiti della direttiva 93/119/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono — secondo le modalità previste nell'allegato B — a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli previsti dalla direttiva 96/23/CE⁽¹⁾.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono — secondo le modalità previste nell'allegato C — a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli degli animali vivi contemplati nell'allegato.

Articolo 4

1. In attesa dell'adozione delle disposizioni che disciplinano i contributi comunitari, gli Stati membri provvedono ad assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli che non rientrano negli articoli 1, 2 e 3.

2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono riscuotere contributi nazionali, rispettando i principi previsti per i contributi comunitari.

Articolo 5

1. I contributi comunitari sono stabiliti in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente per:

- gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione;
- le spese amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori,

per quanto attiene all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

2. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti dalla presente direttiva. Tuttavia, nella valutazione di casi specifici, l'eventuale applicazione da parte di uno Stato membro della media forfettaria prevista negli allegati A, B e C non è considerata una restituzione indiretta.

3. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non superi il costo effettivo delle spese d'ispezione.

4. Fatta salva la scelta dell'autorità autorizzata a percepire i contributi comunitari, i contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui agli articoli 1, 2 e 3 e la loro certificazione.

La presente direttiva non preclude la possibilità per gli Stati membri di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizootie e le malattie enzootiche.

Articolo 6

1. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione:

- dei dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi comunitari; essi devono essere in grado di giustificare il loro metodo di calcolo;
- del tasso di conversione adottato ogni anno ai sensi dell'articolo 7;

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

— del luogo o dei luoghi di riscossione dei contributi comunitari, fornendo le necessarie giustificazioni.

2. Nel quadro dei controlli in loco spettanti alla Commissione, quest'ultima può verificare, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente direttiva.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che in un altro Stato membro i controlli siano effettuati in modo tale che i contributi previsti dalla presente direttiva non li coprano o li coprano in modo insufficiente, ricorre alle pertinenti disposizioni della direttiva 89/608/CEE, in particolare gli articoli 10 e 11.

Articolo 7

1. Il tasso da adottare per la trasformazione in moneta nazionale degli importi in ecu previsti dalla presente decisione è quello pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre.

Tale tasso si applica a decorrere dal 1° gennaio successivo.

2. In deroga al paragrafo 1:

— gli Stati membri considerano, per l'anno 1994, il tasso di conversione valido il 1° settembre 1992;

— gli Stati membri considerano, per gli anni dal 1995 al 1998, la media dei tassi di conversione pubblicati a norma del paragrafo 1, per gli ultimi tre anni.

Articolo 8

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati A, B e C segnatamente al fine di prevedere i livelli forfettari dei contributi comunitari e di fissarne le modalità di applicazione nonché le eccezioni.

Articolo 9

1. La Repubblica ellenica è autorizzata a derogare ai principi della presente direttiva qualora, a causa delle caratteristiche geografiche, i costi di riscossione di un contributo in regioni isolate siano superiori ai proventi del contributo.

Le autorità elleniche informano la Commissione riguardo all'estensione territoriale delle deroghe concesse.

Tale informazione è corredata delle necessarie motivazioni.

2. Per quanto riguarda altre regioni ultraperiferiche, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE, altri Stati membri possono essere autorizzati a beneficiare delle medesime deroghe.

*Allegato A***CAPITOLO I****Contributi applicabili alle carni oggetto delle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 91/495/CEE e 92/45/CEE**

Il contributo di cui all'articolo 1 è stabilito come segue, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1:

1. Fatti salvi i punti 4 e 5, gli Stati membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione i seguenti importi forfettari:
 - a) carni bovine:
 - bovini adulti: 4,5 ecu/capo,
 - giovani bovini: 2,5 ecu/capo;
 - b) solipedi/equidi: 4,4 ecu/capo;
 - c) carni suine: animali di peso carcassa
 - inferiore a 25 kg: 0,5 ecu/capo,
 - superiore o pari a 25 kg: 1,30 ecu/capo;
 - d) carni ovine e caprine: animali di peso carcassa
 - inferiore a 12 kg: 0,175 ecu/capo,
 - compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ecu/capo,
 - superiore a 18 kg: 0,5 ecu/capo;
 - e) carni di volatili da cortile:
 - i) o forfettariamente ai livelli seguenti
 - galline e polli da carne e altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso inferiore a 2 kg, nonché galline di riforma: 0,01 ecu/capo,
 - altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso carcassa superiore o uguale a 2 kg: 0,02 ecu/capo,
 - altri volatili da cortile adulti di peso superiore o uguale a 5 kg: 0,04 ecu/capo,
 - ii) o, qualora uno Stato membro decida di non distinguere in funzione della categoria di volatili, a norma del punto i): 0,03 ecu/capo;
 - f) carni di coniglio e di piccola selvaggina piumata o a pelo:
 - per i conigli e la piccola selvaggina piumata o a pelo i livelli forfettari previsti alla lettera e),
 - per i seguenti mammiferi terrestri:
 - cinghiali: i livelli previsti alla lettera c) da aumentare se inferiori al costo dell'esame trichinoscopico previsto alla direttiva 92/45/CEE,
 - ruminanti: i livelli previsti alla lettera d).
2. I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui segnatamente all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 71/118/CEE sono coperti:
 - a) forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ecu per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento. Questo importo si aggiunge agli importi indicati al punto 1;
 - b) mediante la riscossione dei costi effettivi di ispezione per ogni ora prestata.

Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55% sugli importi previsti al primo comma.

Gli Stati membri che scelgono il regime «ora prestata» devono essere in grado di provare alla Commissione che la riscossione del contributo di cui alla lettera a) non copre i costi effettivi.

3. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo effettivo necessario per il controllo o l'ispezione delle carni immagazzinate, a norma in particolare dell'articolo 3, paragrafo 1, punto D della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto C della direttiva 71/118/CEE.

Le modalità di applicazione del presente punto possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE o all'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, in particolare al fine di disciplinare i casi delle carni d'intervento e delle carni che costituiscono oggetto di immagazzinamento di breve durata in depositi diversi.

4. Per coprire costi più elevati, gli Stati membri possono:

- a) ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti ai punti 1 e 2, lettera a).

Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a), devono ricorrere le seguenti condizioni:

- maggiore costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute,
- maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati oppure a seguito di mancanze e interruzioni tecniche, ad esempio in stabilimenti vecchi,
- frequenti ritardi nell'esecuzione della macellazione, ad esempio a seguito di insufficiente personale addetto alla macellazione, e pertanto utilizzazione ridotta del personale addetto all'ispezione,
- maggiori spese causate da particolari tempi di spostamento,
- maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione,
- frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione,
- esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione.

L'ammontare dei supplementi del livello forfettario di riferimento del contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire;

- b) o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi sostenuti.

5. Gli Stati membri in cui i costi salariali, la struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente tra veterinari e ispettori si scostano dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari stabiliti ai punti 1 e 2, lettera a), possono derogarvi verso il basso a concorrenza dei costi effettivi di ispezione:

- a) in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente rilevanti;

- b) per un determinato stabilimento, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il numero minimo di macellazioni giornaliere deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione,
- il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione,
- lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione,
- non devono esserci tempi di attesa o altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione,
- deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute.

L'applicazione di tali deroghe non può in nessun caso comportare riduzioni superiori al 55 % dei livelli che figurano ai punti 1 e 2, lettera a).

6. a) I contributi di cui ai punti da 1, 2 e 3 sono riscossi, a seconda dei casi, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero. Essi sono a carico del gestore o del proprietario che procede alle suddette operazioni; questi ultimi hanno il diritto di trasferire il contributo riscosso per l'operazione in oggetto alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate tali

operazioni. Qualora l'ispezione sanitaria di volatili vivi sia effettuata nell'azienda d'origine, a norma della direttiva 71/118/CEE, può essere riscosso presso l'azienda d'origine un importo fino al 20 % degli importi forfettari stabiliti al punto 1, lettera e).

- b) In deroga alla nozione del luogo di riscossione di cui alla lettera a), prima frase, per gli stabilimenti che effettuano più operazioni e per le catene di produzione che comprendono varie operazioni, gli Stati membri possono riscuotere un contributo globale che comprende tutti gli importi in una sola volta e in un solo luogo.
- c) Qualora il contributo riscosso nel macello copra tutte le spese di ispezione di cui alla lettera a), lo Stato membro non riscuote alcun contributo nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero.

CAPITOLO II

Contributi da applicarsi alle carni oggetto della direttiva 72/462/CEE, del capitolo III della direttiva 71/118/CEE, del capitolo III della direttiva 92/45/CEE e del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è stabilito al livello forfettario minimo di 5 ecu per tonnellata (ossa comprese), con un importo minimo di 30 ecu per partita.

Tuttavia gli Stati membri possono derogare verso l'alto a questo importo, a concorrenza dei costi effettivi.

2. Tuttavia gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi che — al 20 febbraio 1995 — hanno avviato negoziati con l'Unione europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) che si fonda sul principio della reciprocità di trattamento e per i quali un siffatto accordo sia concluso entro il 31 dicembre 1996, mantenere fino al 30 giugno 1997 i livelli di contributo ridotti.

L'importo del contributo da riscuotere sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà fissato, dopo la conclusione dell'accordo globale di equivalenza con tale paese terzo ai sensi della procedura di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei seguenti principi:

- livello di frequenza dei controlli,
- livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni originarie dall'Unione europea,
- soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.

3. In occasione dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 1 sono modulati in proporzione alla riduzione decisa per le frequenze dei controlli.

All'atto dell'adozione di tali decisioni, la Commissione tiene conto in particolare delle garanzie fornite dai paesi terzi per quanto riguarda l'accettazione del principio della regionalizzazione e degli altri principi comunitari.

4. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore o del suo agente in dogana ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera o direttamente dall'ufficio di ispezione.
5. Gli Stati membri possono imputare una parte del gettito dei contributi previsti dal presente capitolo ad un fondo di solidarietà sanitaria destinato a potenziare i servizi veterinari per permettere loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.

CAPITOLO III

Contributi applicabili ai prodotti della pesca soggetti alla direttiva 91/493/CEE

Sezione I

Prodotti della pesca di cui al capitolo I della direttiva 91/493/CEE

Il contributo di cui all'articolo 1 è stabilito, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, come segue:

1. a) gli Stati membri riscuotono un contributo per le spese d'ispezione inerenti ai controlli ufficiali previsti al capitolo V, punto II dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

- b) il contributo di cui alla lettera a) è stabilito a 1 ecu/tonnellata di prodotti della pesca e a 0,5 ecu/tonnellata oltre le 50 tonnellate. Esso è riscosso al momento della prima commercializzazione, a meno che non sia già stato riscosso al momento dello sbarco, ed è comunque a carico del primo acquirente. Gli Stati membri possono prevedere un sistema che consenta di sommare i quantitativi di prodotti della pesca per un periodo determinato e un regime di riscossione centralizzato operante al momento della prima vendita;
- c) in deroga alla lettera b) il contributo riscosso sulle specie di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione non deve superare 50 ecu per partita scaricata qualora i costi effettivi non superino tale importo;
- d) la riscossione del contributo di cui alla lettera a) non pregiudica la riscossione di quello previsto al punto 2 in caso di ulteriore trasformazione dei prodotti della pesca, fatto salvo il punto 7, lettera b).
2. a) Gli Stati membri riscuotono un contributo per le spese d'ispezione inerenti ai controlli ufficiali effettuati a norma del punto I del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE ed ai controlli ufficiali previsti al punto II del suddetto capitolo V.
- b) Il contributo di cui alla lettera a) è stabilito a 1 ecu per tonnellata ed è riscosso per ogni tonnellata di prodotti della pesca che entrano in uno stabilimento di preparazione e/o trasformazione ovvero provenienti da una nave-officina.
- Inoltre, in caso di ispezione di una nave-officina all'estero, gli Stati membri riscuotono il costo effettivo di tali ispezioni.
- c) A richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata può essere stabilito un livello inferiore di contributi per le specie di cui al punto 1, lettera c), secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

3. a) Uno Stato membro che, dopo un esame approfondito dei costi inerenti ai controlli di cui al punto 1, lettera a) per un determinato prodotto nel suo territorio, consideri la riscossione dei contributi ai sensi del punto 1), lettera b) insufficiente a coprire i costi effettivi, è autorizzato a istituire un regime di riscossione per ogni ora prestata per tale prodotto.
- b) Uno Stato membro che, dopo un esame approfondito dei costi dei controlli di cui al punto 2, lettera a) per un determinato prodotto nel suo territorio, consideri la riscossione dei contributi ai sensi del punto 2), lettera b) in un dato stabilimento insufficiente a coprire i costi effettivi, è autorizzato a istituire un regime di riscossione per ogni ora prestata per gli stabilimenti che si occupano del trattamento del prodotto in causa.

Lo Stato membro che sceglie il regime di riscossione per ora prestata deve poter dimostrare alla Commissione che la riscossione dei contributi di cui ai punti 1, lettera a) e 2, lettera b) non coprono i costi effettivi.

4. a) Gli Stati membri sono autorizzati a ridurre l'importo del contributo di cui al punto 1), lettera b) allorché le operazioni di controllo di cui al punto 1 sono agevolate dal fatto che:
- la freschezza e la calibrazione sono classificate a norma dei regolamenti (CEE) nn. 103/76 e 104/76 o riconosciuti secondo le norme nazionali, e/o
 - le operazioni di prima vendita sono raggruppate, in particolare, in un impianto per le aste o su un mercato all'ingrosso.

L'applicazione delle disposizioni suindicate non può in alcun caso comportare riduzioni superiori al 55%.

Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, può essere decisa una riduzione supplementare secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

- b) Gli Stati membri sono autorizzati a ridurre l'importo del contributo di cui al punto 2) allorché:
- le operazioni di preparazione o di trasformazione avvengono nel medesimo luogo in cui si effettua la prima vendita o la trasformazione e/o
 - per un dato stabilimento, le condizioni di funzionamento e le garanzie offerte dall'autocontrollo consentono una riduzione dei bisogni del personale ispettivo.

L'applicazione delle disposizioni suindicate non può in alcun caso comportare riduzioni superiori al 55 %.

Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, può essere decisa una riduzione supplementare secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

5. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo effettivo necessario per i controlli dei prodotti della pesca negli stabilimenti in cui si effettuano soltanto le operazioni di refrigerazione, di congelamento, di imballaggio o di deposito. Tuttavia, se il contributo riscosso conformemente ai punti 1 e 2 copre l'insieme delle spese di ispezione derivanti dai controlli previsti al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, lo Stato membro non riscuote il contributo di cui al presente punto.

6. a) Il contributo di cui ai punti 2 e 5 è a carico dell'imprenditore o del proprietario dello stabilimento che procede a tali operazioni; questi hanno il diritto di trasferire il contributo riscosso per l'operazione in oggetto alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate tali operazioni.

b) Per i prodotti della pesca destinati ad una successiva preparazione e/o trasformazione sul loro territorio, gli Stati membri possono riscuotere, in un'unica soluzione e in un solo luogo, un contributo totale cumulativo dei vari importi.

Gli Stati membri che desiderino far ricorso a questa possibilità ne informano preventivamente la Commissione.

7. Gli Stati membri istituiscono un sistema che consente di controllare se il contributo di cui al presente capitolo è stato versato dagli operatori interessati.

In particolare, secondo le loro disposizioni nazionali, gli Stati membri si accertano che gli operatori dispongano di un'attestazione scritta o di qualsiasi altra prova che giustifichi il pagamento individuale o globale dei contributi previsti al punto 1, lettera a) del presente capitolo, tranne nel caso in cui si tratti di prodotti della pesca destinati ad essere preparati o trasformati sul territorio dello Stato membro in cui sono stati sbarcati, purché l'importo complessivo del contributo sia pagato nello stabilimento di trasformazione o di preparazione.

Se necessario vengono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

Essi ne informano la Commissione.

8. Fatta salva l'osservanza dei livelli di contributo previsti nella presente sezione, la Finlandia e la Svezia possono — tenuto conto delle deroghe strutturali di cui beneficiano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 — essere autorizzate, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE ad applicare fino al conseguimento della revisione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/43/CE, modalità alternative di riscossione sulla base di opportune giustificazioni.

Sezione II

Prodotti della pesca di cui al capitolo II della direttiva 91/493/CEE

1. Per i prodotti della pesca di cui all'articolo 10, secondo comma della direttiva 91/493/CEE, si applicano le disposizioni previste alla sezione I, punto 1.

Gli Stati membri percepiscono inoltre un importo supplementare volto a coprire le spese di ispezione inerenti a tale tipo di nave e di sbarco con un minimo di 1 ecu per tonnellata sbarcata.

2. Per i prodotti della pesca diversi da quelli di cui al punto 1, ossia tutti i prodotti della pesca per i quali vige l'obbligo di passare attraverso un posto di ispezione di frontiera, il contributo previsto all'articolo 1 è stabilito, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, al livello forfettario minimo di 5 ecu/tonnellata, con un minimo di 30 ecu per partita, fermo restando che oltre le 100 tonnellate, l'importo forfettario minimo di 5 ecu sarà portato a:

— 1,5 ecu per tonnellata per il pescato che non ha subito alcuna trasformazione al di fuori dello svisceramento;

— 2,5 ecu per ogni tonnellata supplementare degli altri prodotti della pesca.

3. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 2 sono modulati in base alla prestabilita riduzione della frequenza dei controlli.

Nell'adottare tali decisioni la Commissione tiene conto, in particolare, delle garanzie fornite dai paesi terzi in merito all'accettazione dei principi della regionalizzazione, dell'equivalenza, della reciprocità e degli altri principi comunitari, in particolare allorché i paesi terzi sono parti di un accordo globale d'equivalenza con la Comunità in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica).

L'applicazione di tale modulazione non potrà in nessun caso comportare contributi inferiori agli importi riscossi a norma della sezione I, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera b) per i prodotti sbarcati da navi battenti bandiera comunitaria.

La riscossione di tale contributo non pregiudica la riscossione di quello previsto al punto 2, lettera b) del capitolo I in caso di ulteriore trasformazione.

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per le importazioni sbarcate da navi battenti bandiera della Groenlandia gli Stati membri applicano i contributi di cui alla sezione I.

4. Gli Stati membri possono derogare verso l'alto alle disposizioni di cui al punto 2 fino a concorrenza dei costi effettivi.
 5. Il contributo di cui al punto 2 è a carico dell'importatore — o del suo agente in dogana — ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera o direttamente dall'ufficio d'ispezione frontaliere.
 6. Gli Stati membri sono autorizzati ad applicare, sino al 31 dicembre 1999 i contributi previsti alla sezione I alle importazioni scaricate da pescherecci appartenenti a società miste registrate a norma delle pertinenti disposizioni comunitarie.
-

*Allegato B***CONTRIBUTI VOLTI AD ASSICURARE I CONTROLLI SUGLI ANIMALI VIVI E SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PREVISTI DALLA DIRETTIVA 96/23/CE**

1. Il contributo di cui all'articolo 2 è stabilito come segue:
 - a) per gli animali vivi destinati alla macellazione e le carni di cui all'allegato A, capitolo I: 1,35 ecu per tonnellata di carne macellata;
 - b) per i prodotti dell'acquacoltura di cui all'allegato A, capitolo III: 0,01 ecu per tonnellata commercializzata;
 - c) per il latte ed i prodotti lattiero-caseari: 0,02 ecu per mille litri di latte crudo materia prima;
 - d) per gli ovoprodotti l'importo corrispondente al costo effettivo del controllo;
 - e) per il miele: gli Stati membri possono riscuotere un importo che copre il costo effettivo dell'ispezione o del controllo.
 2. Nel rispetto dei livelli fissati al punto 1, gli Stati membri possono optare per uno dei seguenti regimi:
 - a) il contributo di cui al punto 1 è riscosso integralmente in uno stabilimento facente parte della catena di produzione:
 - mattatoio per il contributo di cui al punto 1, lettera a);
 - stabilimento che procede alla preparazione e/o alla trasformazione per il contributo di cui al punto 1, lettera b);
 - stabilimento di raccolta del latte crudo per il contributo di cui al punto 1, lettera c);
 - b) il contributo di cui al punto 1 è ripartito sull'intera catena di produzione compreso l'allevamento, secondo criteri da stabilirsi dagli Stati membri.
 3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico del gestore o del proprietario dello stabilimento o degli stabilimenti interessati; questi ultimi hanno la possibilità di trasferire il contributo riscosso alla persona fisica o giuridica per conto della quale effettuano tali operazioni.
-

*Allegato C***CONTRIBUTI DA RISCOUTERE PER GLI ANIMALI VIVI****CAPITOLO I****Animali vivi e prodotti di origine animale di cui alla direttiva 90/425/CEE**

1. Per assicurare il finanziamento dei controlli all'origine, deve essere riscosso un contributo.
2. Il campo d'applicazione, il livello del contributo, le sue modalità di applicazione e segnatamente la determinazione dei contribuenti nonché le eccezioni, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 8.

CAPITOLO II**Animali vivi destinati all'importazione contemplati dalla direttiva 91/496/CEE**

1. Il contributo di cui all'articolo 3 è stabilito:
 - a) per gli animali delle specie di cui al capitolo I dell'allegato A a un livello forfettario di 5 ecu/tonnellata peso vivo con un importo minimo di 30 ecu per partita;
 - b) per gli animali delle altre specie, il costo effettivo di ispezione è espresso per animale o per tonnellata importata, con un minimo di 30 ecu per partita fermo restando che tale minimo non si applica alle importazioni di specie di cui alla decisione 92/432/CEE della Commissione.

Tuttavia gli Stati membri possono derogare verso l'alto a questo importo, a concorrenza dei costi effettivi.

2. Gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi i quali — al 20 febbraio 1995 — hanno avviato negoziati con l'Unione europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) basato sul principio della reciprocità di trattamento, e per i quali sia stato concluso un accordo al 31 dicembre 1996, mantenere fino al 30 giugno 1997 i livelli di contributo ridotti.

L'importo del contributo da riscuotere sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà stabilito nell'accordo globale di equivalenza con detto paese terzo tenendo conto dei seguenti principi:

- livello di frequenza dei controlli,
 - livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni originarie dall'Unione europea,
 - soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.
3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore o del suo agente doganale ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio di ispezione alla frontiera o direttamente all'ufficio di ispezione di frontiera.
 4. Su richiesta di uno Stato membro, debitamente giustificata, e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE, può essere applicato un livello ridotto alle importazioni provenienti da taluni paesi terzi.
 5. Gli Stati membri possono imputare una parte del gettito di contributi previsti dal presente capitolo ad un fondo di solidarietà sanitaria destinato a potenziare i servizi veterinari per consentire loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1996

sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie

(96/411/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

vista la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, lettera a),

considerando che il programma quadro 1993-1997, previsto nella decisione 93/464/CEE stabilisce, tra l'altro, l'esigenza di una migliore utilizzazione delle risorse devolute alle statistiche agricole mediante l'applicazione dei risultati di un'operazione di «screening» effettuata in base al precedente programma statistico previsto nella risoluzione del Consiglio del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992)⁽⁴⁾;

considerando che tale operazione di screening ha individuato i principali aspetti dei cambiamenti da introdurre nelle statistiche agricole comunitarie;

considerando che detti cambiamenti comprendono alcuni dei principali settori in cui possono essere effettuate

economie e in cui vi sono esigenze nuove o maggiori; che questi cambiamenti devono essere conformi ai principi generali accettati;

considerando che gli adattamenti nazionali devono essere coordinati a livello comunitario al fine di garantire che:

- a) i dati restino sufficientemente attendibili per ciascuno Stato membro e comparabili tra i vari Stati membri dell'Unione e degli Stati membri,
- b) la Commissione possa individuare, preparare e proporre a tempo debito i cambiamenti alla legislazione del Consiglio che risultino necessari e che inoltre la Commissione adotti a tempo debito le modalità di applicazione della legislazione del Consiglio,
- c) gli studi metodologici effettuati dai diversi Stati membri riguardo ai modi efficaci per soddisfare le nuove esigenze informative siano appropriati,
- d) la programmazione delle attività nazionali tenga conto dell'interesse collettivo della Comunità,
- e) le risorse finanziarie comunitarie per tale programma vengano utilizzate nel modo più efficace come complemento delle altre risorse nazionali;

considerando che il miglior strumento per arrivare a questo coordinamento è costituito da una struttura che consenta di considerare collettivamente le limitazioni e le preferenze tecniche e di effettuare scelte in grado di conciliare gli interessi nazionali e comunitari;

considerando che per agevolare gli adattamenti necessari è necessario un contributo finanziario da parte della

⁽¹⁾ GU n. C 336 del 14. 12. 1995, pag. 6.

⁽²⁾ Parere espresso il 24 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996).

⁽³⁾ GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1.

Comunità a favore degli Stati membri in funzione delle loro esigenze oggettive;

considerando che, laddove fosse necessario introdurre adattamenti alla conduzione tecnica di talune indagini al fine di realizzare le economie desiderate, tali adattamenti saranno autorizzati nel rispetto delle opportune garanzie;

considerando che occorre prevedere le iniziative necessarie per una possibile proroga della presente decisione nell'ambito del prossimo programma quadro di azioni prioritarie in materia di informazioni statistiche relative agli anni successivi al 1997;

considerando che la distribuzione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri è pienamente in sintonia con il principio di sussidiarietà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di migliorare il modo in cui le statistiche agricole comunitarie soddisfano le esigenze informative conseguenti alla riforma della Politica agricola comune, gli Stati membri adotteranno, nei limiti delle risorse disponibili, i provvedimenti adeguati per adattare i loro sistemi nazionali di statistiche agricole. Al riguardo gli Stati membri terranno conto dei settori indicati negli allegati I e II della presente decisione e degli obiettivi, delle caratteristiche e dei criteri indicati nell'allegato III.

Articolo 2

Ruolo della Commissione

La Commissione, d'intesa con gli Stati membri:

- definisce un piano comune di coordinamento dei compiti e il quadro generale per le necessarie descrizioni metodologiche;
- verifica la qualità e la comparabilità dei dati;
- individua e realizza attività a livello comunitario importanti ai fini della presente decisione.

Articolo 3

Ambito temporale e procedura

Il processo di adattamento delle statistiche agricole comunitarie di cui all'articolo 1 inizia nel periodo 1996-1997. Questo processo è coordinato dalla Commissione attra-

verso piani d'azione tecnici, come previsto nell'articolo 4. Dopo tale periodo il Consiglio può deciderne una proroga in base alle proposte della Commissione di cui all'articolo 11.

Articolo 4

Piani tecnici d'azione per le statistiche agricole

1. La Commissione definisce ogni anno un piano d'azione tecnico per le statistiche agricole, secondo la procedura di cui all'articolo 10. Questi piani riguardano le azioni che devono essere effettuate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1. L'assegnazione delle risorse disponibili si realizza in modo tale da migliorare quanto più possibile il rapporto costo/efficacia delle statistiche agricole comunitarie, al fine di soddisfare le esigenze della legislazione comunitaria, gli accordi informali e i nuovi bisogni di informazione.

2. Ogni piano d'azione tecnico annuale, che comprende un'indicazione dettagliata delle attività per l'anno successivo e un calendario indicativo per i due anni seguenti, nella fase dell'elaborazione deve tener conto:

- degli obblighi esistenti per gli anni in questione, ad esempio l'elenco e la periodicità delle indagini comunitarie che gli Stati membri devono effettuare e gli altri dati che devono essere forniti alla Commissione,
- delle informazioni scritte provenienti dagli Stati membri in base all'articolo 5, lettere b) e c),
- delle risorse richieste per ognuna delle azioni previste e delle risorse disponibili.

Articolo 5

Relazioni degli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono ogni anno (anno n), entro il 31 di marzo:

- una relazione di sintesi sull'effettuazione delle azioni concordate per l'anno precedente (anno n-1),
- una descrizione succinta delle varie azioni proposte per il piano dell'anno successivo (anno n+1),
- una notificazione delle attività principali pianificate o previste per i due anni successivi (anni n+2 e n+3), importanti ai fini della presente decisione.

La descrizione deve riguardare i cambiamenti previsti nella metodologia di esecuzione, i lavori da realizzare, le difficoltà previste e i suggerimenti per superarle, le impli-

cazioni per le risorse nazionali e comunitarie, le proposte di miglioramento a livello comunitario. Devono essere individuate le azioni per le quali viene richiesto un sostegno finanziario comunitario.

Secondo la procedura di cui all'articolo 10, la Commissione elabora modelli semplificati per agevolare l'esecuzione delle suddette relazioni.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La Comunità contribuisce ai costi di adattamento dei sistemi statistici agricoli nazionali o di realizzazione del lavoro preparatorio, che scaturiscono dalle nuove o maggiori esigenze, quando costituiscono parte di un piano d'azione tecnico.

2. L'importo del contributo a favore degli Stati membri è deciso annualmente dalla Commissione unitamente con il piano d'azione tecnico e secondo la procedura di cui all'articolo 10.

3. Il contributo è messo a disposizione degli Stati membri ogni anno previa presentazione e approvazione da parte della Commissione della relazione annuale sulla realizzazione, nel corso dell'anno precedente, delle azioni previste. La Commissione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, realizza tutte le misure di verifica in loco che ritenga necessarie.

Articolo 7

Flessibilità

Se necessario per raggiungere gli scopi della presente decisione, e durante il periodo corrispondente al piano di azione tecnico, la Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 10, può approvare la richiesta di uno Stato membro di adattare uno o più seguenti elementi delle indagini elencati nell'allegato IV: regioni interessate, suddivisioni territoriali, definizioni, metodologia dell'indagine, data dell'indagine, elenco delle caratteristiche e classi d'ampiezza.

Articolo 8

Adattamento all'evoluzione delle circostanze

La Commissione può modificare l'allegato I (settori statistici nei quali sono state individuate economie potenziali) e l'allegato II (settori statistici in cui vi sono nuove o maggiori esigenze), secondo la procedura di cui all'articolo 10. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali modifiche.

Articolo 9

Ruoli del comitato permanente di statistica agraria

Il comitato permanente di statistica agraria (CPSA), istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio⁽¹⁾, si riunisce almeno una volta all'anno per discutere:

- a) le relazioni presentate dagli Stati membri riguardo all'esecuzione delle azioni dell'anno precedente,
- b) le azioni proposte dagli Stati membri per l'anno seguente e le prospettive per i due anni ancora successivi,
- c) il piano d'azione tecnico per l'anno successivo,
- d) il contributo finanziario comunitario di cui all'articolo 6,
- e) eventuali modifiche degli allegati I e II.

Articolo 10

Misure necessarie per l'attuazione

La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato «comitato».

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

⁽¹⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

Relazione

Entro il 1° novembre 1997 la Commissione, previa consultazione del comitato permanente di statistica agraria, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione, corredata, all'occorrenza, delle proposte di rinnovo.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

ALLEGATO I

SETTORI STATISTICI NEI QUALI SONO STATE INDIVIDUATE POTENZIALI ECONOMIE⁽¹⁾

1. Indagini sulle strutture delle aziende agricole: semplificazione e rielaborazione dell'elenco delle caratteristiche, in particolare per quanto riguarda le indagini intermedie.
2. Indagine sulle superfici viticole: semplificazione del programma di tabelle statistiche.
3. Indagine sugli alberi da frutta: riduzione degli obblighi per quanto riguarda le indagini intermedie.
4. Indice del reddito agricolo: eliminazione delle prime stime disaggregate di ottobre, ed eliminazione di alcuni dettagli di importanza secondaria.
5. Reddito globale delle famiglie agricole: maggiore flessibilità nella frequenza e nei concetti target.
6. Indagini sugli animali: applicazione del concetto agriflex, (adattamento della frequenza delle indagini all'importanza del patrimonio zootecnico di ogni paese).
7. Statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari: eliminazione delle statistiche settimanali, eliminazione delle statistiche sulla caseina, riduzione di alcune statistiche annuali e semplificazione delle statistiche sulle strutture di produzione di prodotti lattiero-caseari.

⁽¹⁾ Individuati nel quadro dell'esame critico delle statistiche agricole effettuato nell'ambito del Programma statistico delle Comunità europee 1989-1992. Alcune delle economie individuate sono già state realizzate dall'inizio di questa azione.

ALLEGATO II

SETTORI STATISTICI NEI QUALI VI SONO NUOVE O MAGGIORI ESIGENZE⁽¹⁾

Temi

1. Indagini sulle strutture agricole: modifica dell'elenco delle caratteristiche onde tenere conto delle nuove esigenze (attività esercitate al di fuori dell'azienda, indicatori agroambientali, disaggregazione geografica più particolareggiata, specialmente ai fini delle indagini di base).
2. Stime rapide sulle previsioni di semina e di impianti per le principali coltivazioni all'inizio dell'inverno.
3. Miglioramento e rapida trasmissione delle statistiche di produzione in determinati settori (ortofrutticoli, vini, uova e pollame, fiori).
4. Perfezionamento delle statistiche relative al consumo, al livello e alle variazioni delle scorte dei principali prodotti, al fine di effettuare un regolare bilancio dell'approvvigionamento per tutta l'Europa.
5. Mangimi per animali: eliminazione di alcuni ritardi nei bilanci relativi ai foraggi.
6. Elaborazione di statistiche meglio armonizzate a livello comunitario.
7. Statistiche sui prezzi agricoli: nuova selezione delle serie di prezzi agricoli assoluti che tenga conto dei progressi tecnici e dei cambiamenti economici.

Metodologia

8. Migliori e nuovi metodi per consentire agli Stati membri di far fronte in modo più efficace alle esigenze informative attuali e nuove, per esempio indagini semplificate, dati amministrativi, panels e telerilevamento.

⁽¹⁾ Individuati nel quadro dell'esame critico delle statistiche agricole effettuato nell'ambito del Programma statistico delle Comunità europee 1989-1992.

N.B.: Qualunque nuovo obbligo in materia di statistiche sarà oggetto di uno strumento giuridico specifico del Consiglio.

*ALLEGATO III***OBIETTIVI, CARATTERISTICHE E CRITERI DEL SISTEMA DI STATISTICHE AGRICOLE
COMUNITARIE****Miglioramento costante**

1. Le statistiche agricole comunitarie saranno costantemente migliorate nel rapporto costo/efficacia per rispondere alle esigenze, di informazioni statistiche agricole, della Comunità o di altri paesi.

Comparabilità e qualità dei risultati

2. Nelle statistiche agricole comunitarie sarà incorporato un controllo di qualità continuo, volto ad assicurare che i dati rispondano alle esigenze per le quali sono richiesti. In particolare potrà essere richiesto agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri circa i metodi statistici utilizzati e la loro adeguatezza.

Onere della risposta

3. Le statistiche agricole comunitarie imporranno il minimo onere possibile per quanto riguarda le risposte compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze d'informazione.

Integrazione delle statistiche agricole con quelle di altre attività

4. Il miglioramento delle statistiche comunitarie faciliterà:
 - a) lo sfruttamento di statistiche provenienti da altri settori;
 - b) l'apporto di dati ai sistemi statistici generali;
 - c) l'uso della struttura del sistema di statistiche agricole per raccogliere informazioni statistiche richieste da altri settori.

Complementarità tra il sistema comunitario e i sistemi nazionali

5. I sistemi statistici agricoli nazionali potranno raccogliere e fornire alla Commissione dati non ufficialmente messi a disposizione a livello comunitario, così come alcune applicazioni sviluppate direttamente a tale livello (ad es. EUROFARM, SPEL) potranno essere utilizzate per fornire agli Stati membri informazioni non disponibili su scala nazionale.

Concentrazione degli sforzi sui punti più importanti

6. Il volume delle informazioni che ogni Stato membro è chiamato a fornire può variare a seconda dell'importanza del fenomeno trattato a livello regionale, nazionale e comunitario.

Approccio nazionale più efficace

7. Gli Stati membri possono raccogliere i dati di base con il metodo statistico più efficace purché le definizioni, i termini e il livello di precisione richiesti siano rispettati (fatto salvo quanto disposto al punto 2).

Ottimizzazione

8. Le esigenze particolareggiate della Comunità, risultanti dai vari accordi informali e dagli strumenti giuridici comunitari, non costituiscono di per se stesse un insieme ottimizzato. Ogni Stato membro deve ottimizzare l'adattamento e la risposta del proprio sistema nazionale di statistiche agricole alle esigenze della Comunità. Tali esigenze non devono ostacolare in modo non necessario gli sforzi di ottimizzazione a livello nazionale.

ALLEGATO IV

PRINCIPALI REGOLAMENTI E DIRETTIVE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTI LE STATISTICHE AGRICOLE

- Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri
(GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2)
- Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto
(GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10)
- Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini
(GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1)
- Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini
(GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5)
- Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini
(GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10)
- Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile
(GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100)
- Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole
(GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124)
- Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997
(GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1)
- Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali
(GU n. L 88 del 3. 4. 1990, pag. 1)
- Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali
(GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 1)
-